


COMUNE DI BORGO S. DALMAZZO

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI PER LE RIVENDITE
NON ESCLUSIVE DI
GIORNALI E RIVISTE



SOTRECO

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



CRITERI COMUNALI PER LE AUTORIZZAZIONI DELLE RIVENDITE NON ESCLUSIVE DI QUOTIDIANI E PERIODICI

INDICE

PARTE I - DEFINIZIONI	3
Art. 1 – Richiami normativi e definizioni	3
Art. 2 - Predisposizione e validità dei Criteri.	3
Art. 3 - Tipologie delle rivendite non esclusive di giornali e riviste.....	3
Art. 4 - Definizione della superficie di vendita.	4
PARTE II – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	5
Art. 5 - Requisiti soggettivi del richiedente.	5
Art. 6 – Punti di vendita non esclusivi.	5
Art. 7 – Subingresso e cessazione dell’attività di vendita.	5
Art. 8 - Prescrizioni specifiche per il rilascio di autorizzazioni di rivendite di giornali e riviste.	6
Art. 9 - Trasferimento di sede delle rivendite di giornali e riviste.	7
Art. 10 – Revoca dell’autorizzazione alle rivendite di giornali e riviste.....	7
PARTE III – NORME FINALI	8
Art. 11 - Orari e turni di chiusura.....	8
Art. 12 – Obblighi dei rivenditori	8
Art. 13 - Sanzioni.	8
Art. 14 - Rimandi	9

PARTE I - DEFINIZIONI

Art. 1 – Richiami normativi e definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme di attuazione, per "**Legge**" si intende il Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170; per "**Criteri**" si intendono le presenti norme redatte in attuazione dell'articolo 2, comma 6, della Legge; per "**Regolamento**" si intendono le norme redatte in attuazione del "Piano comunale di localizzazione dei punti esclusivi di vendita" redatto ai sensi dell'art. 6 della Legge.

Art. 2 - Predisposizione e validità dei Criteri.

1. I presenti Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i punti non esclusivi di vendita di quotidiani e periodici sono stati predisposti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della Legge.
2. In armonia con i criteri temporali adottati per altri strumenti normativi locali, ed in particolare del Regolamento, si definisce in quattro anni, dalla data di entrata in vigore, la validità dei presenti Criteri, tempo oltre il quale si procederà ad una completa revisione, mentre gli stessi resteranno in vigore fino all'approvazione del relativo aggiornamento.

Art. 3 - Tipologie delle rivendite non esclusive di quotidiani e periodici.

1. Ai sensi dell'articolo 1 della Legge, l'attività delle rivendite di giornali e riviste è esercitata in forma non esclusiva quando i punti di vendita, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita soltanto di quotidiani oppure soltanto di periodici oppure di entrambi i prodotti editoriali.
2. Il rilascio di nuove autorizzazioni per le rivendite in forma non esclusiva è effettuato nel rispetto delle norme contenute nei presenti Criteri approvati con atto formale del comune.
3. Devono comunque essere rispettate le norme riportate negli articoli dei presenti Criteri, le norme relative alla disciplina urbanistica sull'uso del suolo, le norme relative al regime di concessione del suolo pubblico e quelle relative al traffico, all'arredo urbano e agli aspetti igienico - edilizi.

Art. 4 - Definizione della superficie di vendita.

1. Poiché la normativa nazionale in vigore non dispone in merito, la superficie di vendita di un esercizio per la vendita non esclusiva della stampa quotidiana e periodica non costituisce elemento vincolante per il rilascio dell'autorizzazione.
2. L'attivazione di una rivendita di giornali e riviste in forma non esclusiva non comporta la necessità di incremento della superficie di vendita o di somministrazione, quando richiesta da specifiche normative di settore.

PARTE II – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5 - Requisiti soggettivi del richiedente.

1. Coloro che intendono esercitare la vendita di giornali e riviste devono possedere i requisiti soggettivi per l'accesso all'attività richiesti dall'articolo 5, comma 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 6 – Punti di vendita non esclusivi.

1. Possono essere autorizzate all'esercizio di una rivendita di giornali e riviste non esclusiva:
 - a. Le rivendite di generi di monopolio;
 - b. Le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a mq. 1.500;
 - c. I bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie e aeroportuali, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
 - d. Le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq. 700, f) e g), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114,;
 - e. Gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri, con un limite minimo di superficie di mq. 150;
 - f. Gli esercizi a specializzazione di vendita esclusiva, con univoco riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Art. 7 – Subingresso e cessazione dell'attività di vendita.

1. È soggetto alla sola comunicazione al comune il trasferimento della gestione a terzi, nonché la cessazione dell'attività relativa alla rivendita non esclusiva di giornali e riviste.
2. Il trasferimento della gestione a terzi di una rivendita non esclusiva di giornali e riviste non è mai consentito se non contestualmente ed insieme all'attività prevalente che la ha originata.
3. Nel caso di trasferimento della gestione a terzi la comunicazione va effettuata dopo l'avvenuto passaggio della gestione, e l'inizio dell'attività può avvenire contestualmente alla presentazione della comunicazione.

4. Gli Uffici comunali preposti rilasceranno una nuova autorizzazione al soggetto interessato, indicandone il passaggio per trasferimento di proprietà o di gestione.
5. La cessazione delle attività relative alle rivendite non esclusive, siano esse autorizzate a seguito della sperimentazione o della presente normativa, non dà luogo al mantenimento dell'autorizzazione per nuovi rilasci, che saranno possibili solo nel pieno rispetto dell'articolo 8 delle presenti norme.

Art. 8 - Prescrizioni specifiche per il rilascio di autorizzazioni di rivendite non esclusive di quotidiani e periodici.

1. Il rilascio di autorizzazioni per le rivendite di giornali e riviste non esclusive è subordinato al rispetto del presente articolo.
2. Il rilascio di autorizzazioni per le rivendite non esclusive di giornali e riviste inserite nelle altre attività specificate dall'articolo 2, comma 3, della Legge, è subordinato al rispetto integrale di ciascuno dei seguenti parametri:
 - a. Distanza minima da una rivendita esclusiva, misurata lungo il percorso stradale, di almeno 610 metri lineari;
 - b. Distanza minima da una rivendita non esclusiva, misurata lungo il percorso stradale, di almeno 610 metri lineari;
 - c. Presenza di un numero minimo di residenti pari almeno a 1.500 e contestualmente di un numero minimo di famiglie residenti pari a 600, in un cerchio di raggio 610 metri il cui centro sia posto sul locale per il quale si richiede l'autorizzazione;
 - d. Presenza di una apposita area pubblica o privata di pertinenza, posta al di fuori del sedime stradale, che consenta la fermata di almeno un autoveicolo, che dovrà essere regolamentata da parte del comune con il divieto di sosta.
3. La dimostrazione del rispetto dei parametri indicati nel precedente comma spetta al richiedente, il quale dovrà allegare alla domanda una relazione predisposta da un tecnico qualificato, corredata da apposite planimetrie, dalle quali risulti il rispetto di quanto prescritto.
4. I parametri sopra riportati non si applicano nel caso di esercizi a specializzazione di vendita esclusiva, con univoco riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Art. 9 - Trasferimento di sede delle rivendite non esclusive di quotidiani e periodici.

1. Il trasferimento di sede di una rivendita non esclusiva di quotidiani e periodici non è mai consentito se non contestualmente ed insieme all'attività prevalente che la ha originata.
2. Non è ugualmente mai consentito il trasferimento in altra sede della sola attività prevalente di cui all'art. 2, comma 3, della legge, che ha consentito il rilascio dell'autorizzazione per la rivendita non esclusiva, lasciando tale rivendita nella sede attuale. Il trasferimento è comunque soggetto a provvedimento autorizzatorio. L'autorizzazione per il trasferimento è rilasciata nel rispetto integrale dei criteri di cui al precedente articolo 8.

Art. 10 – Revoca dell'autorizzazione alle rivendite non esclusive di quotidiani e periodici.

1. L'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede ed al subingresso è revocata qualora il titolare:
 - non inizi l'attività entro dodici mesi dalla data del rilascio o della comunicazione, salvo concessione di proroga in caso di comprovata necessità, da richiedersi tassativamente prima della scadenza dei dodici mesi.
2. L'autorizzazione è altresì revocata qualora il titolare:
 - sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo concessione di proroga in caso di comprovata necessità da richiedersi tassativamente prima della scadenza dei dodici mesi;
 - separi l'attività prevalente di cui all'art. 2, comma 3, della legge, che ha consentito il rilascio dell'autorizzazione per la rivendita non esclusiva;
 - non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, 3 e 4 del D. Lgs. 114/98.

PARTE III – NORME FINALI

Art. 11 - Orari e turni di chiusura.

1. Ai sensi del comma 1, dell'articolo 9 della Legge, alle rivendite non esclusive di giornali e riviste si applica la disciplina degli orari prevista per l'attività prevalente.
2. Nel quadro della ricerca della massima efficienza della rete distributiva comunale e avuto riguardo delle specificità del settore, specie in termini di continuità del servizio, i presenti Criteri rimandano, per quanto concerne la disciplina degli orari, agli accordi nazionali sulla vendita di giornali e riviste.

Art. 12 – Obblighi dei rivenditori

1. Il titolare di una rivendita non esclusiva di quotidiani e periodici, deve effettuare la vendita rispettando le seguenti modalità:
 - a. Il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dall'editore non può subire variazioni;
 - b. Lo spazio espositivo deve essere adeguato per le testate poste in vendita;
 - c. I giornali, le riviste e il materiale pornografico non devono essere esposte al pubblico.

Art. 13 - Sanzioni.

1. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di rivendita non esclusiva o il trasferimento, in zona diversa, della sede della rivendita non esclusiva avvenga senza il possesso della prescritta autorizzazione, si applicano integralmente in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 9 della Legge, le sanzioni previste dall'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 114/98.
2. Nel caso di vendita di pubblicazioni al di fuori della tipologia di quotidiani oppure di periodici autorizzata per la vendita, si applicano le sanzioni previste dal presente articolo.
3. Le sanzioni amministrative si applicano secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..
4. La violazione delle disposizioni del presente regolamento, è punita con l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nella misura del doppio del minimo edittale entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.

5. Nel caso previsto dal precedente comma è applicabile la sanzione amministrativa accessoria, confisca amministrativa delle cose, prevista dall'articolo 20, comma 4, della legge 24/11/1981 n. 689.

Art. 14 - Rimandi

1. Per quanto riguarda la procedura per il rilascio delle autorizzazioni per le rivendite non esclusive di quotidiani e periodici, si fa riferimento a quanto indicato nel "Regolamento di attuazione" del Piano comunale di localizzazione delle rivendite esclusive di giornali e riviste.
2. Per tutto quanto non espressamente precisato nei presenti Criteri, si rimanda all'articolo 9 della Legge.